

LEGGI LONGOBARDE  
E CAPITOLARI ITALICI:  
PRODUZIONE,  
APPLICAZIONE, TRASMISSIONE

CLAUDIO AZZARA \*

Il 22 novembre del 643, nel suo palazzo di Pavia, il re dei longobardi Rotari (636-652) promulgò l'Editto che da lui prese nome e che raccoglieva il patrimonio normativo della stirpe longobarda. Si trattava della prima codificazione scritta di leggi che sino ad allora erano state trasmesse solo oralmente, per mezzo di uomini esperti in grado di svolgere il ruolo di veri e propri codici viventi, ricordando a memoria l'intero complesso di norme; a tali 'uomini anziani' ("*antiqui homines*") il sovrano aveva dovuto far ricorso - come dichiara esplicitamente nel proprio Editto, al capitolo 386 - per rievocare tutte "le antiche leggi dei nostri padri, che non erano scritte"<sup>1</sup>. Il recupero di tale cospicua quantità di norme, av-

---

\* Relazione presentata in occasione degli "Incontri di Studio" del 24 febbraio 2001

<sup>1</sup> Rotari 386: "*antiquae leges patrum nostrorum, quae scriptae non erant*". Le leggi dei longobardi si consultano nell'edizione del 1868 di Friedrich Bluhme (*Leges Langobardorum*, MGH, LL, IV) oppure in quella, posteriore, di Franz Beyerle (*Leges Langobardorum 643-866*, Weimar 1947). Un'edizione con traduzione italiana a fronte si trova in *Le leggi dei Lon-*

venuto per iniziativa del re e "con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito"<sup>2</sup>, aveva dato così vita all'Editto, il quale, secondo il costume longobardo, aveva dovuto essere ratificato per *gairerhinx*, cioè dall'assemblea degli uomini liberi della *gens Langobardorum*.

Nel già citato capitolo 386, Rotari prevedeva la possibilità per i re longobardi suoi successori di aggiungere in futuro altre leggi, per "quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza [...], con un'accurata ricerca delle antiche leggi longobarde"<sup>3</sup>. Di questa facoltà si avvalse per primo Grimoaldo (662-671), nel 668, seguito da Liutprando (713-744), che aggiunse un ricchissimo numero di norme tra il 713 e il 735, e poi da Ratchis (744-749), da Astolfo (749-756) e - infine - dai principi di Benevento Arechi II (758-787) e Adelchi (853-878), i quali raccolsero nella *Langobardia* meridionale l'intera eredità politica dei longobardi dopo la fine del regno indipendente nel nord per mano di Carlo Magno, nel 774<sup>4</sup>. I duchi di Benevento, che avevano

---

gobardi. *Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Milano 1992 (dalla quale qui si cita).

<sup>2</sup> Rotari 386: "*pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus exercitum nostrum*".

<sup>3</sup> Rotari 386: "*quod adhuc annuentem divinam clementiam per subtilem inquisitionem de antiquas legis langobardorum [...] memorare potuerimus*".

<sup>4</sup> I capitoli che compongono il *corpus* delle leggi longobarde sono dunque, in totale, 625, così ripartiti: 388 di Rotari, 9 di Grimoaldo, 153 di Liutprando, 14 di Ratchis, 22 di Astolfo, 17 di Arechi, 8 di Adelchi, 14 di dubbia attribuzione (gli 8 del cosiddetto *Memoratorio de mercedes commanicorum* e i 6 della *Notitia de actoribus regis*).

sempre goduto di una sostanziale autonomia, assunsero infatti dopo quella data il titolo di *principes* a sottolineare la loro continuità ideale rispetto ai vecchi re, continuandone quindi anche l'attività legislativa, e seppero difendere la propria indipendenza, pur con alterne vicende e con una progressiva frantumazione del loro territorio in principati distinti, fino alla seconda metà del secolo XI.

Quelle dei successori di Rotari non si configuravano concettualmente nei termini di innovazioni o di modifiche (anche se talora, di fatto, lo sono) rispetto alla normativa precedente, ma di semplici aggiunte di leggi che venivano percepite come già esistenti nel patrimonio tradizionale della stirpe e che venivano di volta in volta, come si è detto, 'ricordate' e messe per iscritto. Per la cultura longobarda, infatti, il diritto affondava le proprie radici nella tradizione e nella memoria collettiva della stirpe e solo in queste trovava fondamento e legittimità. Nel momento della codificazione, la norma veniva convenuta tra il re e il popolo-esercito, cioè la totalità della stirpe longobarda, colta come l'insieme degli uomini liberi in grado di portare le armi (e i membri più potenti dell'aristocrazia, quelli che il prologo chiama *iudices*, 'giudici'), per cooperazione spontanea, e non veniva affatto 'data' da un monarca che fosse invece l'unica *fons legum*, secondo il modello romano. Nella tradizione giuridica romano-imperiale, infatti, era la volontà dell'imperatore l'esclusiva fonte del diritto, secondo la formula "*quod principi placuit, legis habet vigorem*" ("ciò che piace al principe è legge").

Il segno di tutto ciò è offerto dalla collocazione in apertura dell'Editto di Rotari di due liste, quella dei re suoi predecessori e quella dei suoi antenati, capaci entrambe di risalire

per molte generazioni, fino a capostipiti di natura mitica, a ribadire il nesso inscindibile tra il diritto e la tradizione<sup>5</sup>. Il

<sup>5</sup> Così appare strutturato il prologo dell'Editto di Rotari (che qui si cita direttamente in traduzione), con le due liste di antenati premesse ai capitoli veri e propri:

"Inizia l'Editto che ha rinnovato Rotari signore, uomo eccellentissimo, re della stirpe dei Longobardi, con i suoi giudici preminenti.

Nel nome del Signore, io Rotari, uomo eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta nella provincia d'Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. Dato a Pavia, nel palazzo.

Quanto è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza. Per questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti e aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese. Tuttavia, sebbene le cose stiano così, ci è parso utile per la memoria dei tempi futuri ordinare che siano annotati in questa pergamena i nomi dei re nostri predecessori, da quando i re cominciarono ad essere nominati nella nostra stirpe dei Longobardi, così come lo abbiamo appreso tramite gli anziani.

Il primo re fu Agilmundo, del lignaggio dei Gugingi.

Il secondo Lamissione.

Il terzo Leth.

Il quarto Childeoch, figlio di Leth.

Il quinto Godeoch, figlio di Childeoch.

medesimo ruolo di legittimazione delle leggi attraverso il loro inserimento nel solco della storia della stirpe, richiamata nel caso di cui si è detto dalle liste degli antenati, venne in seguito svolto dal testo noto come *Origo gentis Langobardorum*, aggiunto quale prologo-premessa dell'Editto forse al tempo di Grimoaldo; l'*Origo* altro non era che la prima redazione scritta della saga nazionale dei longobardi, che ripercorreva la storia della stirpe sin dalla loro antichissima migrazione da una terra detta *Scadanan* e dalla mitica assunzione del nome di 'lunghebarbe' ad opera del dio Wotan, per giungere fino a una rapida elencazione dei re del VII secolo

Il sesto Claffone, figlio di Godeoch.

Il settimo Tatone, figlio di Claffone. Tatone e Winigis erano figli di Claffone.

L'ottavo Wachone, figlio di Winigis, nipote di Tatone.

Il nono Walthari.

Il decimo Audoino, del lignaggio dei Gausi.

L'undicesimo Alboino, figlio di Audoino, che, come detto sopra, condusse l'esercito in Italia.

Il dodicesimo Clefi, del lignaggio dei Belei.

Il tredicesimo Autari, figlio di Clefi.

Il quattordicesimo Agilulfo, turingio, del lignaggio degli Anawas.

Il quindicesimo Adaloaldo, figlio di Agilulfo.

Il sedicesimo Arioaldo, del lignaggio dei Caupi.

Il diciassettesimo io Rotari, di cui sopra, re in nome di Dio, figlio di Nandinig, del lignaggio degli Harodi.

Nandinig [era] figlio di Notzone, Notzone figlio di Adamundo, Adamundo figlio di Alaman, Alaman, figlio di Hiltzone, Hiltzone figlio di Wehilone, Wehilone figlio di Weone, Weone figlio di Fronchone, Fronchone figlio di Fachone, Fachone figlio di Mammone, Mammone figlio di Ustbora".

(l'ultimo citato è Pertarido, morto nel 688)<sup>6</sup>.

Nella remota tradizione del gruppo etnico affondavano dunque le leggi, che il recupero mnemonico operato dal re in concorso con l'assemblea dei liberi consentì di fissare per iscritto. Non tutte le norme che regolavano la vita della società longobarda finirono però nel codice; molte di esse continuarono a sussistere, accanto all'Editto, ma al di fuori di

<sup>6</sup> Nell'*Origo*, le tappe della plurisecolare migrazione dei longobardi, dalle regioni scandinave verso il Mediterraneo, è compresa in una scansione narrativa fantasiosa, che non consente ricostruzioni precise, anche per l'oscurità dei toponimi impiegati. Celebre di questo testo (tradotto in *Le leggi dei longobardi*, cit.) è soprattutto il ricordato episodio della assunzione del nuovo nome di longobardi da parte della stirpe (prima denominata dei *winnili*), in concomitanza con una specifica fase migratoria e con l'adozione del culto del dio della guerra Wotan, alla vigilia di una battaglia contro i vandali: "In quel tempo medesimo, Gambaro con i suoi due figli, cioè Ibor ed Aione, che comandavano sui Winnili, pregarono Frea, moglie di Wotan, perché fosse propizia ai Winnili. Allora Frea consigliò che i Winnili venissero al sorgere del sole e le loro mogli venissero con i propri mariti con i capelli sciolti attorno al volto, a somiglianza di una barba. Quando il sole nascente si levò, Frea, moglie di Wotan, girò il letto su cui giaceva suo marito e fece sì che il suo viso fosse rivolto verso oriente e lo svegliò. E quello, guardando, vide i Winnili e le loro mogli con i capelli sciolti attorno al volto e disse: 'Chi sono quelle lunghebarbe?' E Frea disse a Wotan: 'Come hai dato loro un nome, dà loro anche la vittoria'. Ed [egli] diede loro la vittoria perché, così come sembrava opportuno, si vendicassero e riportassero la vittoria. Da quel tempo i Winnili sono chiamati Longobardi". La leggenda viene riportata anche dal maggior storico dei longobardi, Paolo Diacono, il quale la liquidava peraltro, da monaco cristiano qual era, come cosa "degnata di riso e priva di qualsiasi valore": si veda PAOLO DIACONO, *Storia dei Longobardi*, a cura di L. Capo, Milano 1992, pp. 24-25.

esso, in forma di consuetudini, orali, dette, in longobardo, *cawarfide*. Le consuetudini mantenevano inalterato il proprio vigore, secondo quanto testimonia a più riprese, ancora in pieno VIII secolo, Liutprando (nel suo capitolo 118, dell'anno 731), il quale riconosceva come, per vari negozi giuridici, si continuasse a osservare antiche *cawarfide*, che solo episodicamente il legislatore riteneva di dover inserire nel codice scritto, per dare loro maggior certezza di applicazione. A riprova della forza della consuetudine, va osservato che, in almeno un caso, lo stesso Liutprando era costretto a lamentare la propria impotenza di fronte a una specifica *cawarfida*, relativa al duello giudiziale, vale a dire la pratica che in un processo induceva l'accusato e l'accusatore (o dei campioni da loro designati) a battersi con le armi per stabilire da che parte stesse la ragione. Pur esprimendo senza riserve la propria totale sfiducia circa il carattere probatorio di tale pratica, il re dichiarava allora di non poter affatto vietarla, proprio "per la consuetudine della nostra stirpe dei longobardi"<sup>7</sup>.

La decisione presa da Rotari, nel 643, di far codificare un patrimonio di norme sino a quel momento trasmesse solo oralmente era dettata da motivazioni per noi difficilmente ricostruibili e pose allora evidenti problemi di realizzazione. Circa il primo aspetto, è impossibile ignorare come il porsi da parte del sovrano longobardo in veste di codificatore del diritto non potesse non richiamare il grande modello costituito dall'imperatore dei romani (ben presente anche ad

<sup>7</sup> Liutprando 118 (anno 731): "[...]sed propter consuetudinem gentis nostrae langobardoum legem ipsam vetare non possumus".

altri re-codificatori barbari), in particolare quello di Giustino (527-565), l'artefice del *Corpus iuris civilis*; postulando, dunque, uno sforzo del re dei longobardi di rafforzare il proprio potere all'interno della stirpe - svincolandosi quanto più era possibile dai condizionamenti dell'aristocrazia - e di cominciare, forse, a volerlo poggiare su nuove basi, più ampie e solide, anche se va riconosciuto che in quell'epoca la posizione del monarca nell'ordinamento politico della *gens* restava comunque debole, di fronte alla forza della aristocrazia tradizionale. Tale dialettica è ben percepibile anche nella legislazione dei successori e in particolare in quella di Liutprando, che, nella prima metà del secolo VIII, illustra una situazione in buona parte mutata e una diversa, più salda, configurazione del potere regio. La legislazione di Liutprando, che tendeva alla territorialità (pur senza attingerla appieno), cercava la propria legittimità non più nella tradizione, ma in una dimensione sovraumana, celeste, della quale era partecipe lo stesso re, il cui cuore era "nelle mani di Dio", secondo una formula biblica riferita a Salomone e citata nel Prologo alle leggi del primo anno di regno (713)<sup>8</sup>. Liutprando s'ispirava nell'esercizio del proprio potere a un modello regio d'impronta cristiano-ellenistica, a lui suggerito dalla stessa chiesa cattolica.

La realizzazione 'tecnica' dell'Editto richiese a sua volta una considerevole opera di mediazioni culturali. Si trattò, in-

<sup>8</sup> La citazione è da Pr 21, 1; Gb 12, 15: "come lo scorrere dell'acqua, così il cuore del re è nelle mani di Dio; se li trattiene, tutte le cose seccano, ma se per la Sua clemenza li lascia andare, tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza".

fatti, di passare da una normativa orale in lingua longobarda a un testo scritto in latino, la lingua del diritto per eccellenza, adottata da tutte le codificazioni delle leggi delle stirpi barbariche (così i visigoti, i franchi, gli alamanni, i bavaresi, con qualche eccezione solo nelle isole britanniche). Nel codice rimasero anche diversi termini longobardi (se ne contano circa novanta), spesso latinizzati con l'aggiunta di desinenze o glossati in latino; restano pure alcune clausole allitteranti longobarde, tipiche delle forme dell'antica trasmissione orale<sup>9</sup>.

I redattori dell'Editto di Rotari dovettero far ricorso, nel loro lavoro di stesura, all'aiuto di raccolte normative allogene, sicuramente romane (oltre al *Corpus* giustiniano, almeno pure quello teodosiano), ma forse anche di altre popolazioni barbare (si è pensato a esempi alamanni, bavaresi e soprattutto visigoti). Da tali modelli non si volevano ricavare indicazioni di merito, circa il contenuto delle leggi e i diversi istituti, ma piuttosto schemi per la migliore disposizione e articolazione della materia. Questa appare ripartita secondo uno schema sufficientemente ordinato, in blocchi di argomenti abbastanza omogenei, anche se non mancano certo le anomalie e le discontinuità, con 'salti' di tema e capitoli che re-

<sup>9</sup> A puro titolo di esempio si citano, quali casi di latinizzazione tramite desinenze e declinazioni verbali, termini come *ferquidus*, *mundius*, *thingare*, *wadiare*. Per le 'spiegazioni' in latino di parole longobarde, si veda ad esempio Rotari, 45, che precisa "*faida, hoc est inimicitia*"; oppure, con successione inversa, Rotari 32: "*si quis homini libero violentia iniuste fecerit, id est walupaus*". Circa le allitterazioni, si possono rammentare formule del tipo di "*gaida et gisil*", "*handegawerc et harigawerc*", "*lid in laib*", "*morgingab et metphio*".

stano isolati. Anche per l'influenza dei modelli assunti, concetti e istituti del diritto romano filtrarono nel *corpus* normativo longobardo, sin dalla primitiva codificazione rotariana, attraverso i moduli, le formule, i termini e le locuzioni tecniche giuridiche desunte dai suddetti. L'influenza dello *ius* romano si fece poi assai più incisiva e permeante con la normativa di Liutprando, ricettiva, tra l'altro, di norme canoniche, soprattutto in campo matrimoniale<sup>10</sup>. Era questa una conseguenza della cattolicizzazione dei longobardi e, più in generale, dell'avvenuta fusione all'interno del regno fra longobardi e romani, a formare ormai, nel secolo VIII, una società nuova, non più bipartita su base etnica come nei primi tempi dell'invasione.

In simili mutate condizioni, l'Editto, prodottosi al tempo di Rotari all'interno del gruppo etnico longobardo e a questo soltanto riferito (mentre i romani del regno continuavano ad avvalersi nei rapporti privati del loro proprio diritto), si trasformò gradatamente in una legislazione territoriale, che si andò applicando a tutti gli abitanti del *regnum Langobardorum*, rimanendo in vigore anche dopo la caduta di questo nelle mani del franco Carlo Magno.

Nel *regnum Langobardorum* sottoposto alla dominazione carolingia, alla vecchia normativa degli editti longobardi - sempre vigente, come s'è detto - si affiancarono i nuovi atti

<sup>10</sup> Si veda, al riguardo, Liutprando 32 (anno 723), che regola i matrimoni tra consanguinei, estendendo - secondo le disposizioni canoniche - il grado di parentela in ragione del quale si può ritenere illecita un'unione. Si veda anche Liutprando 33, che recepisce una lettera di papa Gregorio II, sempre circa le unioni incestuose.

giuridici emanati dai sovrani franchi, che sono noti con il nome di capitolari<sup>11</sup>. Redatti in forma scritta secondo una suddivisione in articoli, o *capitula* (da cui la denominazione *capitularia*, 'capitolari'), essi si distinguevano dalle vecchie leggi di stirpe di tradizione germanica in quanto non erano, come quelle, delle raccolte di usi nazionali, radicati nella tradizione collettiva, ma, piuttosto, una legislazione regia, che, nella tradizione politica franca, trovava il proprio fondamento nel principio del potere di banno del re, vale a dire del potere riconosciuto al monarca di dare ordini e di farli eseguire coattivamente. Con le leggi di stirpe (in Italia, quella longobarda) cui si aggiungevano i capitolari formarono un sistema normativo di carattere 'bipolare', contraddistinto dal principio della personalità del diritto, che solo in età carolingia fece la sua piena comparsa, in senso proprio: vale a dire, mentre le leggi di stirpe rimasero in qualità di norme speciali e personali, la legislazione dei sovrani carolingi si pose come fonte normativa generale e territoriale. La 'legge personale', d'altronde, secondo recenti interpretazioni

<sup>11</sup> I capitolari carolingi si consultano ancora nell'edizione di Alfred Boretius e Viktor Krause: *Capitularia regum Francorum*, MGH, LL II, 2 voll., Hannoverae 1883-1897; nell'attesa di una nuova, annunciata, edizione critica, che prenda le mosse dalla monumentale opera di recensione dei testimoni manoscritti contenenti capitolari condotta da H. MORDEK, *Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Ueberlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse*, MGH, Hilfsmittel, 15. Una traduzione italiana dei soli capitolari italici si trova in *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di P. Moro e C. Azzara, Roma 1998 (dalla quale qui si cita).

storiografiche<sup>12</sup> non sembra doversi intendere, per l'età carolingia, in termini di identità etnica, ma invece di appartenenza territoriale-regionale; cioè, al singolo individuo si sarebbe applicata non tanto la legge 'nazionale' della stirpe alla quale egli era riconosciuto appartenere, quanto, piuttosto, quella della provincia in cui era nato, anche quando egli si trovasse ad agire al di fuori di essa.

I capitolari erano emanati dagli imperatori carolingi nel corso dei placiti, assemblee periodiche che si tenevano in luoghi diversi e che vedevano riuniti insieme con il sovrano i grandi dell'impero, laici ed ecclesiastici<sup>13</sup>. Per tutta la durata della compagine carolingia, furono soprattutto questi ultimi (e specialmente i vescovi) ad esercitare un'influenza concreta nella creazione dei capitolari, insieme con l'imperatore; del resto, il massiccio coinvolgimento, in forme strutturali, del clero nella vita politica dell'impero dei Carolingi è un aspetto assai noto. Durante il placito, al monarca venivano sottoposte questioni e problemi di diversa natura, di carattere generale oppure specifico e circoscritto, la cui risoluzione era rimessa al suo volere. Con ogni probabilità, un organi-

<sup>12</sup> Si veda, ad esempio, P. AMORY, *The meaning and purpose of ethnic terminology in the Burgundian laws*, «Early Medieval Europe», II (1993), pp. 1-28.

<sup>13</sup> Tale concorso di soggetti è talora reso esplicito dalle formule del prologo, come avviene, a puro titolo di esempio, in quello relativo a un capitolare emanato attorno all'anno 782 dal re d'Italia Pipino: "Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, così come piacque a noi Pipino eccellentissimo re della stirpe longobarda, essendosi ritrovati insieme a noi, con tutti i vescovi, abati, conti, pure tutti gli altri nostri fedeli Franchi e Longobardi, che si trovano con noi o che si trattengono in Italia".

simo a ciò preposto doveva preparare anteriormente una sorta di 'ordine del giorno', con la lista dei temi da portare in discussione e sui quali deliberare.

Da una simile prassi deriva il carattere eterogeneo dei capitolari, che di regola accostano norme su argomenti disparati; per cui capita di trovare, ad esempio, misure relative alla proprietà o al fisco seguite da altre pertinenti il diritto matrimoniale, oppure decisioni prese a tutela della chiesa affiancate da altre che curano la manutenzione di edifici o di ponti. Al cospetto del placito, avveniva la promulgazione della legge ad opera dell'imperatore e, al chiudersi dell'assemblea, si procedeva a stendere un elenco di *capitula*, che i *missi* e i conti avevano l'obbligo di diffondere e di far applicare nei diversi territori dell'impero. In particolare, i *missi*, che potevano essere indifferentemente dei laici o degli ecclesiastici, venivano inviati dagli imperatori carolingi nelle molte province dell'impero con compiti vari, di natura giudiziaria, amministrativa e ispettiva; specifici capitolari, noti come *capitularia missorum*, costituivano per loro le istruzioni circa quanto dovevano applicare nei territori cui erano destinati.

Il *consensus* prestato dei *fideles*, cioè dai partecipanti al placito, viene indicato nei prologhi di molti capitolari quale atto di rilevante importanza per la formazione e la piena applicazione della norma. In verità, per quanto - specie a partire dalla metà del IX secolo - abbia cominciato a consolidarsi l'idea di una necessaria collaborazione tra il sovrano e l'aristocrazia nella creazione della legge, i capitolari derivavano in realtà il proprio vigore dal solo potere regio, dal banno del monarca, e l'autentica ed esclusiva fonte della

legge non era l'atto scritto prodotto nel placito, ma la voce stessa del sovrano, diffusa poi per tutto l'impero, attraverso i diversi emissari. La promulgazione orale era di per se stessa costitutiva di diritto: il *verbum regis* rappresentava la condizione necessaria dell'accettazione della legge a livello generale, così come quello dei conti, o dei *missi*, lo era a livello locale. L'elemento davvero fondamentale era la lettura pubblica dei testi, tanto che si può pensare che molte disposizioni dei sovrani carolingi fossero trasmesse solo per via orale, senza che si avvertisse affatto il bisogno di una loro redazione per iscritto.

Nella promulgazione del capitolare, oralità e scrittura era ambedue partecipi di un medesimo sistema, in cui si combinavano la formazione orale delle deliberazioni all'interno del placito, la redazione scritta dei *capitula* prodotti e la *promulgatio-adnuntiatio*, nuovamente orale, degli stessi. Tale processo implicava anche - verosimilmente - una serie di mediazioni linguistiche, tra il latino del testo scritto e il volgare che doveva essere adoperato nella lettura pubblica.

Vale la pena sottolineare, peraltro, come riconoscere un persistente ruolo dell'oralità in tali processi non significhi affatto negare la centralità rivestita dal ricorso alla documentazione scritta nell'epoca carolingia. Anzi, proprio in questo periodo i documenti conobbero una diffusione senza precedenti, offrendosi quale strumento privilegiato in ambito giuridico e amministrativo e nella comunicazione tra il potere centrale e gli organismi periferici. Non solo il potere pubblico riconosceva così la superiore efficacia del mezzo scritto nelle varie espressioni dell'attività di governo, ma, in modo più ampio, era l'intero ceto dirigente dell'impero a manife-

stare una nuova disponibilità nei riguardi della scrittura e della lettura, con la conseguenza di assumere proprio la capacità di leggere e di scrivere fra i tratti distintivi l'*élite* dominante.

Problematica resta la valutazione del modo in cui veniva garantita la riproduzione scritta in più esemplari di un determinato capitolare, al fine di agevolarne la pubblicazione nei diversi territori dell'impero. Numerose testimonianze lasciano intendere come gli uffici palatini non fossero in grado di assicurare da soli un numero sufficiente di esemplari di un singolo testo normativo, per cui i *missi* e i conti, o i vescovi, reduci dal placito, dovevano provvedere a far redigere ulteriori copie dal proprio *notarius*<sup>14</sup>. È altrettanto difficile stabilire se una copia dei capitolari di maggior rilievo venisse effettivamente depositata nell'archivio del Palazzo, accanto agli altri documenti di primaria importanza; questa pratica, di cui si hanno deboli tracce per l'età di Carlo Magno, appare più largamente attestata al tempo di Ludovico il Pio, ma non è affatto certo che fosse rispettata in modo sistematico<sup>15</sup>. Esemplari di capitolari erano certamente conservati anche presso gli archivi comitali ed episcopali. I capitolari che ci sono pervenuti sono giunti a noi proprio per

<sup>14</sup> Per esempio, per un capitolare di eminente argomento militare, dell'anno 808, venne esplicitamente disposta la redazione in quattro esemplari, richiedendo inoltre che da questi fossero in seguito ricavate ulteriori copie.

<sup>15</sup> L'archivio palatino viene ricordato, a più riprese, in diversi capitolari, oltre che in fonti narrative come gli *Annales regni Francorum*, ed è indicato con locuzioni quali "*archivium publicum*", "*archivium palatii nostri*", "*armarium palatii nostri*", "*scrinium nostrum*".

mezzo di collezioni costituite su iniziativa privata e con evidenti fini pratici, per l'uso corrente, cioè, da parte delle diverse autorità, laiche ed ecclesiastiche. Tali raccolte, databili nella loro quasi totalità al periodo compreso fra il IX e l'XI secolo, essendo state predisposte per scopi - e con criteri - assai diversi, hanno sovente un carattere eterogeneo, assommando in sé, accanto alle norme tratte dai capitolari, materiali di varia provenienza: disposizioni canoniche e canoni conciliari, estratti dalle leggi di stirpe, costituzioni imperiali romane, brani ricavati dalla Patristica, talora persino glosse e annotazioni, confuse con il testo della norma giuridica<sup>16</sup>.

La grande quantità dei capitolari carolingi a noi pervenuta, che rappresenta solo una parte di tutti quelli effettivamente emanati dai sovrani (ma su tale proporzione i pareri sono discordi), viene del tutto convenzionalmente classificata secondo categorie ispirate a criteri vari, per lo più relativi al contenuto delle singole norme (per cui si parla, ad esempio, di *capitularia ecclesiastica* - se concernenti argomenti che riguardavano la Chiesa - o *mundana*, se pertinenti, invece, questioni laiche), ai loro destinatari (i citati *capitularia missorum*), ma anche alle diverse aree geografiche cui si applicavano i testi normativi, molti dei quali erano riferiti a

<sup>16</sup> Tra le collezioni più significative si possono ricordare quella di Ansegiso, abate di Fontanelles, nella diocesi di Rouen, databile intorno all'827, e quella attribuita a Benedetto Levita, diacono di Magonza, ascrivibile al periodo 847-852, che peraltro non nasconde il proprio carattere di evidente falsificazione. Nonostante la loro origine squisitamente privata, simili raccolte furono adoperate dagli stessi imperatori, ricavandone l'autorità di testo ufficiale: è questo il caso, tra gli altri, della raccolta di Ansegiso, citata da Ludovico il Pio già nell'829.

zone delimitate dell'impero. Per quanto detto sopra circa l'eterogeneità del contenuto dei capitolari, risulta evidente la rigidità - e quindi l'approssimazione - di simili classificazioni. Con riguardo alla distribuzione geografica, in particolare e in rapporto ai nostri interessi, si possono distinguere dagli altri quei capitolari che erano destinati in modo specifico al *regnum Langobardorum* e che vengono correntemente indicati come 'italici'. Nel regno trovavano applicazione, infatti, sia le disposizioni di carattere generale, valevoli per tutto il territorio dell'impero, sia una normativa emanata dai sovrani carolingi espressamente per l'Italia, con riferimento a situazioni concrete, locali. I capitolari italici potevano essere costituiti tanto da deliberazioni prodotte *ad hoc* per il regno, quanto da forme di adattamento della normativa generale alla specificità italica, modellando i testi in una cosiddetta *forma Langobardica*. Un esempio di quest'ultimo tipo è rappresentato dalla *forma Langobardica* del noto capitolare di Herstal, emanato da Carlo Magno nel 779, prodotta forse nell'ultimo terzo del secolo IX; mentre, quali casi di capitolari promulgati apposta per contingenze italiche, si possono ricordare quelli relativi alle diverse spedizioni militari contro i musulmani, in Corsica (nell'825) o nell'Italia meridionale (nell'847 e, ancora, nell'866)<sup>17</sup>. Come detto, la legislazio-

<sup>17</sup> Il capitolare di Herstal, nella sua forma longobarda, è composto da quattordici capitoli, di argomento vario (dai rapporti fra vescovi metropolitani e loro suffraganei alla condotta dei monaci, dalla punizione degli incestuosi al pagamento delle decime, dalle pene per assassini, ladri, briganti e spergiuri alla regolamentazione della vendetta). I capitolari che organizzavano le spedizioni contro i musulmani furono emanati rispettivamente da Lotario I (quelli dell'825 e dell'847) e da Ludovico II

ne dei re franchi si affiancava poi, nella penisola, al tradizionale *corpus* normativo di matrice longobarda, sempre valido quale legge territoriale.

L'ingente produzione di capitolari richiese ben presto interventi di riordino e di razionalizzazione. Già nel febbraio dell'832, l'imperatore Lotario convocò a Pavia una dieta che doveva procedere a una revisione completa di tutti i capitolari emanati dai predecessori Carlo Magno e Ludovico il Pio, per individuare quelli validi per il regno d'Italia. Ne nacque una raccolta, nota come *Capitulare Papiense*, la quale si pose a sua volta, con ogni probabilità, quale punto di partenza per la costituzione di una collezione successiva, che prese il nome di *Capitulare Italicum*. Questo, cominciato forse tra la fine del secolo IX e la metà del X, venne compilato su iniziativa privata, quasi sicuramente a Pavia, raccogliendo una vasta quantità di norme, da Carlo Magno fino all'anno 1054, cioè al regno di Enrico II. Con ogni probabilità, tale raccolta doveva essere destinata a un uso di scuola, ma acquistò ben presto una larghissima diffusione, venendo adottata nell'uso pratico, tanto da ricavare autorità dall'impiego che ne facevano i pubblici poteri stessi. Essa, peraltro, era contraddi-

---

(quello dell'866): in essi ci si preoccupava di precisare minuziosamente non solo quali soggetti fossero tenuti a rispondere alla leva e quali invece ne fossero esentati, in ragione del rango e delle funzioni svolte, ma anche come si dovesse curare l'approvvigionamento dell'esercito e regolare la tutela giuridica di chi partiva e dei suoi beni. Da notare che nel capitolare dell'847 si faceva espresso cenno dell'incursione contro Roma compiuta in quello stesso anno dai pirati saraceni, che aveva portato alla devastazione delle basiliche di San Pietro e di San Paolo, e per la quale si cercava ora vendetta.

stinta da numerose omissioni, a riprova della sua genesi non ufficiale: trascurava infatti capitoli pur riferiti all'Italia, ne datava altri in modo improprio, oppure li attribuiva a sovrani diversi dai loro reali promulgatori, accogliendo pure materiale di dubbia autenticità.

In seguito, il *Capitulare Italicum* venne aggiunto ai codici dell'Editto di Rotari e dei suoi successori, come fosse una sua naturale continuazione, a ribadire il nesso tra la normativa dei re longobardi e quella dei Carolingi. Si venne così a formare un *corpus* unico delle leggi di tradizione longobardo-franca, colte come appartenenti alla stessa dimensione giuridica e culturale, che andava da Rotari (643) a Enrico II (1054); tale *corpus*, di grande importanza, divenne noto ai critici moderni con il nome di *Liber legis Langobardorum* o *Liber Papiensis*. Prodottosi forse già nella seconda metà del X secolo, il *Liber Papiensis*<sup>18</sup> rimase in vigore fino alla metà del XII secolo, quando fu sostituito da una nuova raccolta, la cosiddetta *Lombarda* (*Liber Longobardae*), anch'essa frutto del lavoro di un privato giureconsulto (forse alla fine del secolo XI, in un qualche centro dell'Italia settentrionale) e pensata inizialmente per le scuole, la cui caratteristica era di ordinare la materia secondo un criterio sistematico, per argomento, e non più meramente cronologico. La *Lombarda* ebbe a sua volta un'enorme fortuna, rimanendo in uso in Italia, per talune materie, addirittura fino al secolo XVI, e influenzando pesantemente la formazione del diritto statutario delle città comunali. In tal modo, gli antichi editti dei longobardi, uniti

---

<sup>18</sup> Con ogni probabilità, il *Liber Papiensis* deve essere inteso come una categoria, e non come uno specifico testo, materialmente esistente.

ai capitolari dei Carolingi, continuarono a svolgere un ruolo significativo per tutta l'età medievale, e fin dentro quella moderna, lasciando una traccia di assoluto rilievo nella storia del diritto italiano.

## IL TEMA DELLA SCELTA NEL MEDIOEVO: SOPRAVVIVENZE LETTERARIE E ICONOGRAFICHE DAL MITO DI "ERCOLE AL BIVIO"

ILARIA MAROTTA \*

*L'Antichità: le due strade intese come percorsi di vita.*

L'allegoria di 'Ercole al bivio', creata da Prodico di Ceo, sofista del V secolo a.C., descriveva la difficile scelta del giovane eroe in dubbio sul cammino di vita da percorrere. Raccontava Prodico che, giunto Ercole in un luogo solitario, gli si presentarono di fronte due donne con la promessa di con-

---

\* *Relazione presentata in occasione degli "Incontri di Studio" del 17 marzo 2001.*

Questo contributo fa parte di un più ampio studio sulla fortuna iconografica e letteraria del tema allegorico di 'Ercole al bivio' (I. MAROTTA, *Ercole al bivio*, tesi di laurea discussa il 17 luglio 2000, presso l'Università La Sapienza di Roma, relatore prof.ssa Claudia Cieri Via). L'indagine, condotta sulla diffusione del mito dall'Antichità all'Età Moderna, ha portato a indagare anche il lungo lasso di tempo intermedio, il Medioevo, periodo nel corso del quale Erwin Panofsky non aveva rinvenuto che oblio e dimenticanza dell'allegoria di Ercole (E. PANOFSKY, *Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst*, Leipzig-Berlin 1930). La visione essenzialmente rinascimentalista data dallo studioso amburghese all'analisi del tema mancava della obiettività necessaria per una lettura spregiudicata dei documenti che la storia ha tramandato. La ricerca svolta ha dunque cercato di colmare con disincanto e senza pregiudizi di sorta le carenze documentarie riscontrate nello studio panofskiano.